



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

Art. 1 (Convenzione 187)

Convenzione 187

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006

_____ 1 Traduzione italiana non ufficiale, a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione; Riconoscendo l'estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonché la necessità di perseguire l'azione volta a ridurre tali fenomeni; Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro così come enunciati nella sua Costituzione; Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale; Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l'attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni; Tenendo presente la Dichiarazione dell'ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998; Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti; Ricordando le conclusioni relative alle attività normative dell'ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91ª sessione

(2003), in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorit  a livello nazionale; Sottolineando l'importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verrebbe denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformit  ai principi dell'articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
- b) l'espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l'infrastruttura che costituisce il quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
- c) l'espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorit  e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonch  mezzi destinati a valutare i progressi;
- d) l'espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilit  e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorit  al principio di prevenzione.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 84

Partizione Convenzione 187

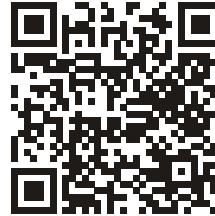
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/convenzione-187-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 1 (Convenzione 187)

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 1 (Convenzione 187)

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 1 (Convenzione 187)

